

Armonizzazione contabile

Il ciclo delle entrate (prima parte)

di Vincenzo Giannotti

Dopo aver analizzato il ciclo della spesa, in questo articolo si intende esaminare il nuovo ciclo delle entrate, tenuto conto che le fasi di gestione delle entrate sono costituite dall'accertamento, dalla riscossione e dal versamento.

ACCERTAMENTO

Così come dal lato delle spese, anche le entrate hanno subito modifiche sostanziali per il principio della competenza finanziaria potenziata, qui di seguito la tabella che elenca le differenze per quanto riguarda la fase di accertamento dell'entrata di cui all'art.179 del TUEL.

Vecchio art.179 d.lgs.267/00 Competenza finanziaria normale	Art.179 d.lgs.267/00 Contabilità armonizzata
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.	L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative
2. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate di carattere tributario, al seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;	al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. 2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: a) per le entrate di carattere tributario, a

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'adeguata documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente.	seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; d-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa. 3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'adeguata documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
--	--

L'Articolo 179 rinvia all'allegato 1 e 4/2 della contabilità armonizzata i dettagli, in particolare i responsabili della gestione delle entrate avranno cura di verificare, ai fini del corretto accertamento, che vi sia idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

In particolare le entrate dovranno essere accertate per l'intero importo del credito anche qualora le stesse siano di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. Va sul punto precisato che, avendo la nuova normativa previsto l'obbligatorio inserimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, la parte che si prevede di non riscuotere sarà mitigata dall'accantonamento al citato fondo che rende indisponibili le somme di difficile riscossione. Il principio contabile vieta, di norma, il c.d. accertamento per cassa che ha caratterizzato gran parte della gestione delle entrate a norme D.Lgs. 267/2000.

Alcune problematiche potrebbero sorgere nell'accertamento delle entrate dei servizi a domanda individuale e più in generale dei proventi extra-tributari. Il principio contabile a tal riguardo precisa che *“Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi”*. In questo caso si renderà necessario che il titolare della gestione dell'entrata, effettui la predisposizione di specifici atti amministrativi (determinazioni, dispositivi di accertamento, e quant'altro) sulla base delle liste di carico da predisporre periodicamente, al fine di avere l'esatta dimensione delle entrate di competenza.

Altra particolarità da porre nella dovuta attenzione è rappresentata dalle entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche. In questo caso il responsabile dell'accertamento delle entrate, avrà cura di verificare che siano pervenute le comunicazioni dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento di cui si intende accertare l'entrata. In altri termini, non è sufficiente la mera deliberazione dell'ente di fornire il contributo ma diventa fondamentale che il citato contributo sia stato correttamente impegnato dall'Ente erogante.

3 febbraio 2015

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it